DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 84/2007

del 6 luglio 2007

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 118/2006 del 22 settembre 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ([2]).

(3) Il titolo del regolamento (CEE) n. 574/72 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3795/81 del Consiglio ([3]), che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 574/72.

(4) Gli allegati 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 saranno modificati per quanto riguarda il Liechtenstein a seguito dei cambiamenti organizzativi nella sua pubblica amministrazione.

(5) L'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 sarà modificato per quanto riguarda la Norvegia a seguito di un nuovo accordo di rimborso concluso dalla Norvegia con i Paesi Bassi, che è entrato in vigore il 1º gennaio 2007, e di un accordo di non rimborso concluso dalla Norvegia con il Portogallo, che è entrato in vigore il 1º giugno 2006.

(6) Le denominazioni inglesi corrispondenti all'espressione islandese «tryggingastofnun rikisins» e all'espressione del Liechtenstein «Amt für Volkswirtschaft» sono cambiate,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1) il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue:

   i) nella parte 1 (Malattia e maternità) e nella parte 4 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», nell'adattamento b) l'espressione «Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»;

([1]) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 42.

([2]) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

([3]) GU L 378 del 31.12.1981, pag. 1.

ii) nella parte 5 (Disoccupazione) della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», nell'adattamento b) l'espressione «Ufficio dell'economia pubblica» è sostituita da «Ufficio della sanità)»;

iii) nella parte 1 (Malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione) della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN»negli adattamenti c) e f) è soppressa la parola «disoccupazione»;

iv) nella parte 1 (Malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione) della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», negli adattamenti c) e f) e nelle parti 1(b), 2(b), 5, 6 e 7 della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», nell'adattamento m) l'espressione «the Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»;

v) nella parte 3 della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», nell'adattamento m) l'espressione «Amt für Volkswirtschaft» è sostituita da «Amt für Gesundheit» e l'espressione «Ufficio dell'economia pubblica» è sostituita da «Ufficio della sanità»;

vi) nelle parti 2(b) e 3(b) della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN», negli adattamenti c) e f) l'espressione «Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica)» è sostituita da «FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)»;

vii) alla fine della sezione «ZB. LIECHTENSTEIN» è aggiunto il seguente testo: negli adattamenti c) e f):

«5. Disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio degli affari economici).»;

viii) il testo del punto 370 (NORVEGIA — PAESI BASSI) nell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Accordo del 23 gennaio 2007 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.»;

ix) il testo del punto 373 (NORVEGIA — PORTOGALLO) nell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Intesa del 24 novembre 2000, a norma degli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sulla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese di controllo medico-amministrative di cui al regolamenti suddetti.»;

2) al punto 3.38 (decisione n. 151), l'espressione «Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica)» nella sezione «15. Liechtenstein» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»;

3) in tutto l'allegato, l'espressione «Istituto statale della sicurezza sociale» è sostituita da «Amministrazione dell'assicurazione sociale».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.